N. R.G. 5/2026 Liquidazione controllata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Settore procedure concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Belluno, composto dai Magistrati:

dott. Umberto Giacomelli — Presidente

dott. Irene Colladet — Giudice rel.

dott. Gersa Gerbi — Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Visti

gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss. CCII da ELISABETTA MINGHI (c.f. MNGLBT75D45D530M) nata a Feltre il 5 aprile 1975 residente a Bologna, Via Sant'Isaia n. 3/02, rappresentata e difesa dagli Avvocati Nicola Lenzi (c.f. LNZNCL62A02A944W) e Matteo Pancaldi (c.f. PNCMTT85M13D548Z) ed elettivamente domiciliata in Bologna, Via Barberia n. 30, presso lo studio del primo difensore;

le integrazioni depositate in data 30/03/2026, 10/06/2026 e 17/07/2026 dalla ricorrente e in data 16/04/2026, 29/07/2026 e 14/10/2026 dai Gestori;

considerato che:

come già evidenziato da altri Tribunali di merito (cfr. Tribunale di Verona, est. Pier Paolo Lanni, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma secondo, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

tale soluzione possa essere ragionevolmente applicata anche alla liquidazione controllata;

nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Belluno, come già dichiarato dal Tribunale di Bologna con provvedimento in data 24.2.2026;

i Gestori hanno allegato di aver dato notizia del conferimento dell'incarico entro sette giorni all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali come previsto dall'art. 269 co. 3 CCII;

la debitrice è in stato di sovraindebitamento;

non risultano pendenti procedure esecutive (cfr. integrazione dei Gestori depositata in data 14/10/2026);

l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad euro cinquantamila;

non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;

la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che aveva valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma secondo, CCI), vale a dire:

- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti (cfr. docc. 20, 21, 22, 74, 75);
- l'inventario dei beni del ricorrente (coincidente con *"lo stato delle attività"*, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII comma secondo lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma secondo, CCII – cfr. ricorso introduttivo);

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (cfr. docc. 14, 26 e 73);

- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, con l'indicazione del loro domicilio digitale (cfr. doc. 19);

- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli *"atti di straordinaria amministrazione"* di cui all'art. 39, comma secondo, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma secondo, CCI – cfr. pag. 10 ricorso introduttivo);

- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma quarto lett. b), CCI – cfr. docc. 3 e 4);

con la propria relazione integrativa in data 14/10/2026, i Gestori evidenziavano tuttavia che:

- *"la parzialità della documentazione fornita, l'uso promiscuo dei conti correnti per esigenze familiari e delle imprese riconducibili ai signori Elisabetta Minghi e Pier Vittorio Palomba nonché le reciproche movimentazioni dare/avere tra questi ultimi e/o le rispettive società non consentono di "specificare e documentare l'impiego dell'importo di € 83.279,07" pervenuto alla signora Elisabetta Minghi quale quota parte del 50% del prezzo residuo ricavato dalla vendita dell'immobile in comproprietà degli ex coniugi";*

- le dichiarazioni inizialmente rese dalla ricorrente in ordine all'autovettura Volkswagen T-Cross targata GC356YZ, e dai medesimi riportate nella Relazione *ex* 269 CCII erano difformi da quanto esposto dalla debitrice nelle memorie integrative del 19.05.2026 e 17.07.2026;

- in particolare, *"Risulta altresì documentato, dagli estratti del conto corrente n. 1000/12156 Intesa San Paolo S.p.A. intestato alla signora Elisabettta Mingni relativi al periodo dal 31.03.2021 al 31.12.2021 allegati sub doc. 93 alla memoria del 17.07.2026, il pagamento da parte di quest'ultima di totali n. 9 ratei di leasing, e precisamente di quelli relativi alle mensilità da aprile a dicembre 2021.*

Sono quindi documentati il pagamento da parte della signora Minghi di n. 9 ratei e da parte del signor Dimai Pompanin di n. 27 ratei oltre alla rata finale del leasing, e così per complessivi n. 36 ratei oltre alla rata finale su un totale di n. 48 ratei (rectius: 47+rata finale)";

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

- a differenza di quanto dichiarato ai Gestori e ribadito dalla debitrice con dichiarazione a propria firma del 19.05.2026 prodotta *sub doc. 80* in allegato alla memoria 19.05.2026, l'atto di cessione della partecipazione societaria al valore nominale di 516,46 della Cartola s.a.s. di Palomba Pier Vittorio & C. a favore dell'ex marito Pier Vittorio Cartola (che l'ha poi conferita nell'impresa individuale "Cartola di Palomba Pier Vittorio") costituisce ulteriore atto dispositivo posto in essere dalla signora Minghi nel quinquennio anteriore;

ritenuto che

a fronte della nota integrativa depositata dai Gestori in data 14/10/2026, non possa ritenersi che la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (in particolare, non è ancora chiaro chi abbia sostenuto i pagamenti di n. 12 rate del *leasing* stipulato per l'auto oggi intestata al sig. Bruno Pompanin) ed il suo stato di insolvenza;

tale circostanza potrà e dovrà essere approfondita dal nominando Liquidatore, sia al fine di stabilire se l'importo di euro 20.000,00, messo a disposizione dal sig. Bruno Pompanin, costituisca effettivamente finanza esterna o sia piuttosto da qualificarsi quale restituzione dei ratei versati dalla ricorrente per l'auto oggi di proprietà del medesimo Bruno Pompanin, sia perché rilevante al fine di valutare se concedere il beneficio dell'esdebitazione;

considerato che

la ricorrente riferisce di svolgere attività lavorativa con retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.300,00 netti circa, per quattordici mensilità;

visto l'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, tenuto conto del contributo dei figli, può essere stabilito allo stato in € 1.041,70 mensili, al netto delle imposte; quanto eccede tale somma (ivi comprese la tredicesima e la quattordicesima mensilità) dovrà essere versato al liquidatore;

la quota di reddito disponibile - pari circa ad euro 300,00 - non consenta il pagamento dei debiti non soddisfatti pari ad euro 233.442,75;

la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura ex art. 272 comma 3 CCII;

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

la procedura potrà essere chiusa prima del decorso dei tre anni, su istanza del liquidatore, ove risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire ex art. 272 comma 3 CCII;

quanto al compenso pattuito con i difensori/advisors, che lo stesso non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli *advisors* superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, riducendo di conseguenza l'importo (ove superato);

si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma secondo lett. b) CCII e che abbia, pertanto, il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale epigrafato;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di ELISABETTA MINGHI (c.f. MNGLBT75D45D530M) nata a Feltre il 5 aprile 1975 residente a Bologna, Via Sant'Isaia n. 3/02;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Irene Colladet;

NOMINA

nelle funzioni di liquidatore il dott. Enrico Posocco;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni (ove non vi abbia già provveduto) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che *"in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico",* come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

ESCLUDE

Nei limiti di durata del piano, dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni della ricorrente fino al limite di € 1.041,70 mensili al netto delle eventuali imposte;

DISPONE

- che quanto eccede tale somma, ivi comprese la tredicesima e la quattordicesima, vengano versati al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;
- che il Liquidatore acquisisca l'importo di euro 20.000,00 messo a disposizione da parte del sig. Bruno Pompanin, versandolo in un conto corrente intestato alla procedura;

DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

RICHIAMA

L'art. 150 CCI, il quale statuisce che *"salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura"*

DISPONE

Che il Liquidatore:

- verifichi e relazioni su eventuali modifiche intervenute sullo stato di famiglia della ricorrente e sulle necessità legate al nucleo familiare;
- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4 CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 213, co. 2, 3 e 4 CCII in quanto compatibili, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a

- provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/4 e il 30/10 di ogni anno (a partire dal 30/04/2027) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI, nella quale avrà altresì cura di riportare le lacune documentali ed informative evidenziate dai Gestori della crisi e sommariamente riportate nella presente sentenza, trattandosi di elementi rilevanti ai fini della valutazione in ordine alla concessione del beneficio dell'esdebitazione;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA

Alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.

Belluno, 22/10/2026

Il Giudice rel.	Il Presidente
Dott. Irene Colladet	dott. Umberto Giacomelli

Firmato Da: IRENE COLLADET Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 81ab16e5ca8010cbf3514702b29ed0a
Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a